

Decreto n. 384 del 15/12/15

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

DECRETO

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8/2000, la L.R. 10/2000, la L.R. 4/2003, la L.R. 17/04 e la L.R. 19/2005;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011;

VISTA la delibera commissariale n. 2 del 31.05.2013 relativa alla nomina del Dr. Lucio Giuseppe Monte quale Dirigente Generale dell'Ente approvata dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea con nota n. 20060 del 17.06.2013;

VISTO l'art.42 della L.R. 27/04/99 n.10 che ha introdotto nella Regione Siciliana il rapporto di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione del rapporto di lavoro, su richiesta dei dipendenti;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale n.189981 del 29.12.2011;

VISTO l'art. 78 del C.C.R.L.2002/2005 del comparto non dirigenziale;

CONSIDERATO che ai sensi della sopracitata normativa: il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto ad un trattamento economico, anche accessorio, proporzionale alla prestazione lavorativa sia per quanto riguarda la retribuzione che il trattamento di fine rapporto, il trattamento pensionistico; non matura alcun diritto alle ferie durante i periodi non lavorativi ed è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario;

CONSIDERATO che il contingente di personale da destinare a tempo parziale non può superare, per ciascuna categoria e per ciascun profilo professionale, il 30% del personale in servizio e il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito per i profili professionali che comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale;

VISTO il contratto individuale di lavoro della Dr.ssa Grazia Corrao, stipulato in data 01.09.2013 ed avente la durata di anni 3 ad oggetto incarico di studio;

VISTO il DDG n. 93 del 20.03.2014 cui è stata modificata l'articolazione del rapporto di lavoro della Dr.ssa Corrao Grazia, Dirigente 3° fascia dell'Ente con riduzione del periodo di part time dal 16.07 al 14.08 di ciascun anno in cui sarà sospesa l'attività lavorativa;

VISTO il D.D.G. n.145 dell' 13.05.2015 con il quale è stato modificato il rapporto di lavoro del dipendente Alletto Sandro Cat. C8 prevedendo il periodo di sospensione dell'attività lavorativa dal 01.07 al 30.09 di ciascun anno;

CONSIDERATO che non esistono altri dipendenti dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo parziale e che pertanto non viene superato il limite fissato del 30%;

CONSIDERATO, altresì, che i predetti dipendenti non si trovano nelle condizioni ostantive sopra riportate;

DECRETA

- Si prende atto che i sottoelencati dipendenti, il cui rapporto di lavoro è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale, hanno prestato, nel corso dell'anno 2014, la loro attività lavorativa come appresso specificato:

- la D.ssa Grazia Corrao dal 1/01/ al 15/07/2015 e dal 15/08 al 31/12/2015;
- il Sig. Sandro Alletto dal 1/01 al 30/06/2015 e dal 01/10/ al 31/12/2015.

Si dà atto che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, nel corso del 2015, non ha superato il limite del 30% fissato dall'art.78 del C.C.R.L. 2002/2005.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Lucio Monte)

